



**Commissione Tributaria Provinciale  
di Cagliari**  
UFFICIO DEL PRESIDENTE

**IL PRESIDENTE**

Vista la nota del Direttore Regionale delle Entrate per la Sardegna n. 18216 del 26 ottobre 2020, con la quale – richiamata l’attuale situazione emergenziale da Covid 19 e le disposizioni normative adottate col decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione in data 19 ottobre 2020 in coerenza con l’art. 263 del d.l. 29 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 18 luglio 2020 n. 77, finalizzate a favorire lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei dipendenti in modalità “*smart working*” - ha, tra l’altro, disposto che *“fino al 31 dicembre 2020 è sospesa la partecipazione del personale della regione alle pubbliche udienze presso le commissioni tributarie”*;

Vista la successiva nota del Direttore Provinciale di Cagliari dell’Agenzia delle Entrate n. 88809 del 28 ottobre 2020, con la quale è stato comunicato che *“questa Direzione Provinciale non potrà presenziare, tramite i propri dipendenti, alle pubbliche udienze previste nei mesi di novembre e dicembre 2020”* ed è stata richiesta *“nel contempo la trattazione delle vertenze in camera di consiglio. Qualora questo non dovesse essere possibile, in subordine, che ne venga disposto il rinvio al 2021”*;

Visto l’incremento dei contagi da Covid 19 anche nella nostra regione, che impone l’adozione di misure atte a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività presso la Commissione;

Visto il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente sino al 31 gennaio 2021;

**Rilevato** che anche nella Regione Sardegna sussistono le condizioni indicate dal comma 1 del citato art. 27 D. l. 28 ottobre 2020 n. 137 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID – 19 pone anche per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il

periodo di emergenza nazionale da Covid – 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

**Rilevato** che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

**Preso atto** che *“in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione”* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137);

**Preso atto** che *“nel caso in cui sia chiesta la discussione”, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, “si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica.”* (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini). Con la precisazione che *“in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.”* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137);

**Preso atto** che *“I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Cagliari sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente della sezione interessata, ed a questa Presidenza per conoscenza, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione”* (art. 27, comma 3, d. l. 28/10/2020 n. 137);

**Considerato** che numerosi giudici tributari (una decina) attualmente in servizio presso la CTP di Cagliari risultano residenti in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione, con la conseguenza che l’eventuale utilizzo del diritto all’esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe estremamente difficoltoso il funzionamento delle sezioni;

**Ritenuto** di potere superare tale criticità con la previsione della possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), anche parzialmente, con l’utilizzo di adeguate tecnologie

(piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

**Preso atto** della entrata in vigore del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137 in data 29 ottobre 2020, e della previsione del termine di due giorni liberi antecedenti l'udienza per il deposito della eventuale istanza di discussione di cui al comma 2 del citato art. 27;

**P.Q.M.**

Dispone, allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

- 1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da lunedì 2 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;*
- 2) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;*
- 3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;*
- 4) è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;
- 5) qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza, già formulata tempestivamente nelle forme di legge, la causa sarà rinviata a nuovo ruolo.

Si comunichi a tutti i PS, ai VPS e ai giudici in servizio presso la CTP di Cagliari, al Direttore della CTP di Cagliari, e ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della CTR Sardegna, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Sardegna, e al Garante del Contribuente.

Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

Cagliari, 2 novembre 2020

Il Presidente f.f.

Dott.ssa Donata Cabras

